



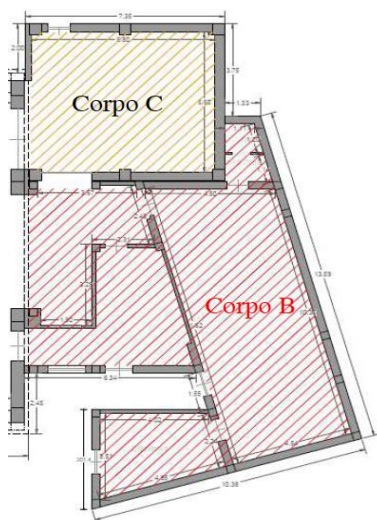
MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE DEL GENIO MILITARE

PER LA MARINA DI ANCONA

Lavori di “DEMOLIZIONE DEI CORPI B, C ed Ex-Magazzino Elettricisti” - Caserma Fazioli - Borgo Rodi - Ancona
ID 8260 - Cap. 7120-28/SMM - EF 2024 – CE 033323.

PROGETTO ESECUTIVO



DISCIPLINA:
GENERALE

DESCRIZIONE:
SCHEMA DI CONTRATTO

TAVOLA:
GEN-03

SCALA:

DATA:
14 giugno 2024

PROGETTISTA:
Ing. PAOLO CLEMENTE

Ing. Andrea MILILLO

ENERGY EDIL ENGINEERING
ENERGIE RINNOVABILI - EDILIZIA ECOSOSTENIBILE - EFFICIENZA ENERGETICA



Sede legale: Via De Gasperi, 70 – 60125 Ancona
Tel. 071.2804027/071.82442 – Fax 071.2812459
Web: www.energyedil.it
E-mail: progetti@energyedil.it
C.F.-P. IVA: 02532930423

 **ENERGY EDIL ENGINEERING s.r.l.**
Via De Gasperi, 70
60125 ANCONA
Cod. F./P. IVA 02532930423

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: C.F. (INFR) Michele DI MICHELE

REVISIONE

DATA

RIFERIMENTO REVISIONE

01

14 giugno 2024

Perizia di variante



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE DI ANCONA

SCHEMA DI CONTRATTO

SCRITTURA PRIVATA N° _____ di REP. in data _____

SCRITTURA PRIVATA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"DEMOLIZIONE CORPO C, B E MAGAZZINO ELETTRICISTI" - CASERMA FAZIOLI - BORGO RODI
- ANCONA - ID 8260 - CAP. 7120-28/SMM – CC.EE. 033323 (EF 2024) – 033523 (EF 2025) – C.U.P.
_____ – C.I.G. _____

A) – AMMONTARE LAVORI A MISURA A BASE DI GARA	€ 322.721,30
B) – DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA	€ 126.593,92
C) – ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 42.651,07
D) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€ 196.127,38
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL _____%	€ _____
E) – AMMONTARE NETTO PARI A (C-D)	€ _____
F) – AMMONTARE NETTO INCLUSO SICUREZZA (E+B)	€ _____
G) – IVA 22%	€ _____
H) – IMPORTO DELL'APPALTO (F+G)	€ _____
I) – IMPREVISTI (incluso oneri sicurezza e Iva22%)	€ _____
L) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (lavori + Imprevisti) (H+I)	€ _____

AFFIDATARIO: _____ (C.F./P.IVA _____).

PER L'AFFIDATARIO

CARICA: Legale Rappresentante

NOME: _____ COGNOME: _____

DOCUMENTO: _____ n. _____

rilasciata da _____ il _____

(firmato digitalmente)

PER L'AMMINISTRAZIONE

Responsabile del procedimento

(firmato digitalmente)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in _____, nella sede del MINISTERO della DIFESA - _____, d'ora in poi chiamata _____, e per essa il _____ nella sua qualità di **Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento**, nominato con atto n. _____ in data _____,

E

per l'altra parte, di seguito denominato **l'Affidatario e/o Appaltatore**, _____ nato a _____ il _____ in qualità di Legale rappresentante della Società _____ con sede legale e operativa in _____ alla Via _____ n. _____ - CAP _____ (C.F. _____ - CF/P.IVA _____) iscritta alla CCIAA di _____ al n° _____, come risulta dal certificato della Camera di Commercio I.A.A. di _____ con visura n° _____ in data _____, procedono alla stipulazione del presente contratto in forma di Scrittura Privata mediante sottoscrizione con firma digitale.

P R E M E S S O

- che il Ministero della Difesa – _____ con **determina a contrarre n° _____ in data _____** ha disposto l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in epigrafe ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo/prezzo più basso, con procedura negoziata con confronto di 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- che a seguito di regolare procedura di gara esperita in più fasi presso _____, rispettivamente nelle seguenti date: _____, _____ e _____, su proposta formulata dall'organo preposto con Verbale n° _____ di rep. in data _____, l'organo competente disponeva l'aggiudicazione a favore del miglior offerente con **Determina di Aggiudicazione n. _____ in data _____** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, che previa verifica di legittimità della procedura e del possesso dei requisiti in capo all'offerente, si intende immediatamente efficace.
- che il prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile, a favore dell'Affidatario, calcolato sulla base dell'importo a base di gara di € _____ (Euro _____), che, a seguito dell'applicazione del ribasso del _____ % (_____), si riduce ad un importo effettivo netto dei lavori pari a € _____ (Euro _____) al quale importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € _____ (Euro _____) e l'onere per aliquota I.V.A. del 22% pari ad € _____ (Euro _____);
- che si è proceduto alla verifica del possesso di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'Affidatario con esito positivo, tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. E' stata effettuata altresì l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- che, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106, nonché in conformità agli schemi di polizza tipo previsti da apposito Decreto ministeriale l'Affidatario ha presentato una **cauzione o polizza fidejussoria definitiva**, mediante **polizza n° _____ emessa in data _____** a titolo di cauzione definitiva **dell'importo di € _____** (_____) rilasciata da _____, corredata da autentica Notarile e e di Appendice n. 1 di precisazione recapito pec del Beneficiario. L'importo di detta

polizza, è ridotto del 50% per operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 n. A-20-057 del 29/03/2021; del 20%, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della orma UNI ENISO14001, ai sensi dell'allegato II.13 del Codice. L'affidatario è obbligato a reintegrare, immediatamente, (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto come specificato nel seguito nello specifico articolo) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

- che l'Affidatario ha consegnato alla stazione appaltante apposita polizza di responsabilità civile per danni alle opere, come prevista dall'117 comma 10, del D. Lgs. 36/2023. Detta **polizza CAR n° _____ rilasciata in data _____** da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea – _____, per **un importo delle opere assicurate pari a € _____** (Euro _____) ed un massimale per sinistri pari a € 500.000,00, con copertura nel periodo dal _____ al _____. L'affidatario si impegna a presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la predetta polizza assicurativa.
- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, ha dato atto, con dichiarazione del _____, del permanere delle seguenti condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori:
- completa accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - - alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;
 - che il progetto è realizzabile anche in relazione, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di cui all'appalto in epigrafe. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, come descritti in epigrafe.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e prescrizioni tecniche, qualitative e quantitative stabilite nel capitolato speciale d'appalto, nei documenti facenti parte integrante del contratto e nel progetto esecutivo dell'opera, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito indicate:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – denominato “Codice”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento a quanto ancora applicabile, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - di seguito denominato “Regolamento Difesa” per quanto compatibile;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni (in particolare, dopo le abrogazioni disposte ex d. Lgs. 163/2006 ed ex d.P.R. n. 207 del 2010, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali modifiche ulteriori: gli artt. da 1 a 4 compreso; art. 5, commi 2 e 3; art. 6; art. 8; artt. da 16 a 19 compreso; art. 27; art. 35 e art. 36) – di seguito denominato “Capitolato Generale” – e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e “Circolare esplicativa” del 21/01/2019;
- D.M. 3 agosto 2015 - Codice di prevenzione incendi;
- D.P.R. n. 151/2011 “Nuovo regolamento di prevenzione incendi”;
- D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (pubblicato in GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) – CAM - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi;
- Delibere ANAC;

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;
- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
- delle norme tecniche emanate e vigenti al momento della stipula del contratto (norme U.N.I., norme C.E.I., etc.);
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto

L'ammontare dei lavori a base di gara di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale, è di € _____ (Euro _____), che, a seguito dell'applicazione del ribasso del _____% (_____), si riduce ad un importo effettivo netto dei lavori pari a € _____ (Euro _____) al quale importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € _____ (Euro _____) e l'onere per aliquota I.V.A. del 22% pari ad € _____ (Euro _____), come risultante dall'offerta di gara.

Il contratto è stipulato interamente a misura.

ARTICOLO 4 – Programma di esecuzione dei lavori, Consegna dei lavori, tempo utile per l'ultimazione delle opere, programma di esecuzione, sospensione ed ultimazione dei lavori

Il RUP e il direttore dei lavori vigilano sulla corretta esecuzione della prestazione.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio previste dalla normativa, adotta ordini di servizio scritti cui l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi. L'appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, il "programma di esecuzione dei lavori", in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di intervenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto. L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, con congruo preavviso, dal direttore dei lavori per ricevere la consegna dei lavori medesimi che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **150 (centocinquanta)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **05 (cinque)** giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, la sospensione dell'esecuzione dei lavori, in ogni caso disposta dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento delle ragioni per cui è stata disposta.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al Responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 8 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

Il direttore dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.14 del Codice, procede in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ARTICOLO 5 Contestazioni – Riserve

Contestazioni tra stazione appaltante e l'esecutore

1. Ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.14 al codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Per le riserve, si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7 del medesimo allegato al codice.

2. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Eccezioni e riserve dell'esecutore

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, contenere a pena di inammissibilità quanto prescritto al comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni alle riserve, in modo esauriente così da consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo previsto, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

4. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative

operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

6. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 210, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

ARTICOLO 6 – Penalità per ritardato adempimento

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all' 1% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'art. 121 comma 9 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLO 7 – Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce, come indicato nelle premesse, una "**garanzia definitiva**" di natura fideiussoria, in conformità con gli schemi

di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 e pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.117 del D.lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria", presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in questo caso, l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.106, comma 8 del D.lgs. 36/2023 è ridotta del 30% per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La cauzione è svincolata secondo le modalità definite dall'art. 117 comma 7 del D.lgs. 36/2023.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 8 – Polizza Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, come indicato nelle premesse al presente contratto, a presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari all'importo del contratto **€ 365.372,37 (Euro trecentosessantacinquemila e trecentosettantadue/37)**. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

I profili di danno risarcibile connessi alla responsabilità civile contengono le seguenti specifiche clausole di copertura:

- Danni all'opera sulla quale si eseguono i lavori oppure oggetto di progettazione;
- Danni causati a beni della Stazione Appaltante ed alle opere preesistenti;
- Danni causati a terzi, compresi i danni causati da collaboratori e dipendenti.

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causato a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione di leggi, decreti, regolamenti, capitolato speciale, ordini di autorità, connessi, o in ogni caso afferenti, l'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

Le polizze devono, inoltre, prevedere una clausola contenente la rinuncia alla rivalsa verso la Stazione Appaltante. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

ARTICOLO 9 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145, si veda quanto specificato, in proposito, dall'art. 2 del presente contratto).

9-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare all'atto della consegna dei lavori un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico", quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

9- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

L'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, sono espressamente indicati nel capitolato e nel PSC e verranno riconosciuti dal direttore dei lavori, sentito formalmente il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in occasione della redazione dei documenti contabili afferenti lo stato di avanzamento dei lavori ai fini del pagamento di ogni singolo acconto.

È fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni (orari di lavoro e necessità ed esigenze operative particolari).

L'appaltatore dovrà tener aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o del personale assistente dei lavori da lui incaricato, nel quale dovranno essere giornalmente annotati dettagliatamente i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. In merito si diffida l'appaltatore a non introdurre materiali in cantiere che non siano stati preventivamente sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori.

È fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci od anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati

nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolato speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali eventualmente introdotti in cantiere e non sottoposti alla preventiva approvazione del direttore dei lavori devono essere allontanati immediatamente dal cantiere dei lavori; mancando l'appaltatore di uniformarsi a tali disposizioni, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, ritenendoli compresi nel prezzo complessivo dell'appalto a base di gara.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto in debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari e del prezzo complessivo dell'appalto a base di gara.

9-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni del Codice. In caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene la relativa quota dal pagamento dei lavori eseguiti.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della

legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture deve essere acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.119, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze dei pagamenti effettuati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

09-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare a propria cura e spese (a firma di un tecnico abilitato ed iscritto ad ordine o collegio professionale e comunque dal Direttore tecnico), entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori, i cosiddetti elaborati di "cantierizzazione", in aggiunta a quelli progettuali a base di gara, in relazione all'organizzazione del cantiere ed all'individuazione dei materiali/prodotti industriali da utilizzarsi e prescelti sulla base delle caratteristiche tecniche e prestazionali previste nel progetto esecutivo, da sottoporre all'approvazione della Direzione lavori, previa verifica della piena compatibilità con lo stato dei luoghi. Tali documenti di "cantierizzazione" costituiscono l'interfaccia tra il progetto e l'esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore (insieme di attività e documenti quali i piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli e grafici delle opere provvisori, schede tecniche prestazionali con dettagli grafici esplicativi, etc.). Ogni materiale, ai fini dell'accettazione deve essere dotato di "Dichiarazione di Conformità e/o Dichiarazione di Prestazione" e ove previsto di "Rapporto di Prova" rilasciato da laboratorio autorizzato che ne attesta le prestazioni previste dal progetto a base di gara, oltre che dalla normativa vigente.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;

- n. 2 copie in formato digitale (su CD-ROM) e n. 2 copie originali firmate dal professionista iscritto all'ordine (il direttore tecnico e/o incaricato appositamente dall'appaltatore) e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;
- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale. Tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prove con idonea strumentazione e degli accertamenti sopra descritti sono a carico dell'appaltatore.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

- L'appaltatore, a sua cura e spese, dovrà redigere e presentare (all'atto dell'ultimazione dei lavori) in duplice originale la "pratica UTOV per la denuncia dell'impianto di terra" a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine, secondo le modalità e contenuti previsti dalla Circolare prot. n. 0/4/2030/J/05-03/CL/02 del 12.12.2002 di Geniodife UTOV (reperibile sul sito di Geniodife su www.difesa.it) e nel rispetto della normativa vigente. In particolare la seguente documentazione tecnica relativa all'impianto elettrico:
 - relazione tecnica dettagliata che indichi esplicitamente le norme di buona tecnica adottate nella progettazione ed illustri esaurientemente i criteri seguiti nell'operare le varie scelte impiantistiche;
 - descrizione delle misure di protezione contro i contatti diretti, i contatti indiretti, contro i sovraccarichi, contro i corti circuiti e modalità di esecuzione dei collegamenti a terra del sistema, conduttori di protezione, messa a terra delle masse e delle masse estranee, uso dei ferri del calcestruzzo o di altre strutture metalliche come dispersori, collegamenti equipotenziali, ecc.;
 - tabelle e/o diagrammi per il coordinamento delle protezioni;
 - planimetrie in scala 1/100 – 1/50 con indicazioni relative a:
 - destinazione d'uso dei vari locali, con particolare riferimento ai locali a rischio specifico di incendio o esplosione e a quelli sede di attrezzature particolarmente sensibili;
 - posizionamento dei quadri generali e dei quadri di zona;
 - percorsi delle linee elettriche principali;
 - posizione degli elementi del dispersore di terra, dei conduttori di terra, dei conduttori equipotenziali e di protezione, dei nodi equipotenziali, dei collettori principali di terra e dei punti di interconnessione con preesistenti impianti di terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - schemi elettrici unifilari dei quadri generali, dei quadri di zona e di reparto, in simbologia grafica unificata

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. n.207/2010.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

09-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10 – Danni

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ARTICOLO 11 – Pagamenti

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal **Ministero della Difesa** – _____ mediante ordini di pagare e ordinativi secondari di pagamento, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili mediante accredito su specifici e dedicati conti correnti del creditore. A tal uopo, l'appaltatore indica i seguenti conti correnti dedicati, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato (vedi dichiarazione annessa al presente contratto): Banco _____, Agenzia di _____ IBAN _____ - BIC _____.

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224", dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

- **CODICE UNIVOCO UFFICIO:** _____ intestato a **Ministero della Difesa** – _____

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 è prevista la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione fino al 20% sul valore del contratto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

È previsto il **pagamento di acconti** al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari a **circa € 340.000,00 (Euro trecentomila)**, ai quali verrà decurtato l'eventuale anticipo versato ed eventuali penali. Da tali importi verranno detratti eventuale anticipazione corrisposta ed eventuali penali. Il resto a saldo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile all'Affidatario, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto MISE 19.01.2018 n. 31, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento delle rate di acconto e/o saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a misura o a corpo" previsti nell'estimativo di cui al capitolato speciale d'appalto. Ai fini della determinazione dell'avanzamento dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinato sulla base delle misurazioni effettuate (nel caso di appalto a misura) e delle incidenze percentuali delle varie opere che costituiscono gli articoli di lavoro "a corpo" (nel caso di appalto a corpo).

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5 del Codice, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del Codice, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dallo stesso, il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile all'Affidatario, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto MISE 19.01.2018 n. 31, di importo pari al

saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

L'Amministrazione della Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.

Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

ARTICOLO 12 – Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal **precedente articolo 11**, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al **precedente articolo 11**, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono riconosciute senza necessità di apposite domande o riserve e sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 13 – Subappalto

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati dall'art. 119 D.lgs. 36/2023.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, devono essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante per le conseguenti autorizzazioni.

È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.119, comma 5 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Fermo restando il caso in cui i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e previsti espressamente dal Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

Categorie lavori	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo *	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
			[€]		Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OS23 (prevalente)	Art. 28 all. II.12	si	140.495,10 €	38,45%	Prevalente	50%**
OG1 (altre)	Art. 28 all. II.12	si	111.145,34 €	30,42%	Altra categoria	100%***
OS30 (altre)	Art. 28 all. II.12	si (ex SIOS)	71.816,48 €	19,66%	Altra categoria	100%***
OS3 (altre)	Art. 28 all. II.12	si	41.915,45 €	11,47%	Altra categoria	100%***
Totale importo a base di gara			365.372,37 €	100,00%	Imp. max subappalto	295.124,82 €

(*) Comprensivi degli oneri per la sicurezza, escluso oneri fiscali.

(**) Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo.

Categoria non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza (sito militare ad alta valenza operativa), tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

(***) Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto delle lavorazioni comprese in questa categoria.

Categoria non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza (sito militare ad alta valenza operativa), tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.119 del D.lgs. 36/2023, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

ARTICOLO 14 – Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Sono ammesse modifiche, variazioni e varianti contrattuali in corso di esecuzione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti all'art. 120 del Codice e all'art. 5 dell'allegato II.14 del medesimo codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, con spese a carico dell'esecutore dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Nel caso di proposta di variante formulata dall'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua cura e spese, all'approvazione della Direzione lavori (a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine): a) una relazione tecnica giustificativa delle variazioni proposte, per meglio farne comprendere la necessità delle stesse, b) un computo metrico estimativo comparativo, formulato sulla base dei prezzi previsti in contratto e nel caso di nuovi prezzi, si dovrà allegare la relativa analisi prezzi; c) degli elaborati grafici di dettaglio esplicativi; d) una relazione di calcolo esecutivi di dimensionamento e verifica ove necessario. Per la redazione e presentazione di tale proposta non verranno riconosciute proroghe dei termini contrattuali.

ARTICOLO 15 – Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione

Per il presente contratto, data la natura ed entità economica dei lavori, verrà emesso dal Direttore dei Lavori, ai fini del collaudo tecnico -amministrativo delle opere realizzate, il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), ai sensi dell'art. 116 comma 1 e 7 del D.Lgs. n° 36/2023, secondo le modalità dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n° 36/2023.

Ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.14 del Codice, il certificato di regolare esecuzione delle opere verrà eseguito entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ARTICOLO 16 – Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n.207/2010, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 17 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

ARTICOLO 18 – Tutela del segreto militare

È fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi

altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 19 – Imposta sula valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del 22% è pari ad € _____ (Euro _____).

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art.17 ter del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e s.m.i..

Il numero di codice fiscale relativo all'Appaltatore contraente è _____.

Il numero di codice fiscale di _____ è _____.

ARTICOLO 20 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, l'Appaltatore versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di _____, la somma complessiva di € _____.

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa – al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 21 – Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale, fissato per gli obblighi di notificazione via mail PEC degli atti e comunicazioni inerenti il contratto, al seguente indirizzo: _____.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo PEC dell'Ente appaltante è il seguente: _____.

ARTICOLO 22 – Recesso dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto ai termini di cui previsti, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, nei limiti ed alle condizioni dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 23 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice.

ARTICOLO 24 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni previste all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 122 del Codice, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante PEC, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati:

- a) grave inadempimento agli obblighi del contratto notificato mediante diffide ad adempiere del R.U.P.;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;
- c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle opere nei termini previsti dal Contratto;
- e) cessione anche parziale del Contratto non autorizzata espressamente;
- f) grave negligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di Contratto;
- h) mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della garanzia definitiva, in esito all'escussione della stessa.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
- fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione PEC.

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 25 – Patto di integrità

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 26 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. 23 marzo 2018 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'Affidatario copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. 23 marzo 2018.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Affidatario, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 27 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
- Cronoprogramma lavori.

ARTICOLO 28 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'**Appaltatore** fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'**Amministrazione Difesa** soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e del Codice. In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni del Codice.

Il _____, in qualità di **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, nominato con atto _____ in data _____ del RUP, stipulante per le ragioni e

nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, ha redatto con persona fiduciaria il contratto, che consta di numero n. _____ pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. _____ e la facciata n. _____ fino a questo punto.

PER L'AFFIDATARIO

CARICA: Legale Rappresentante

NOME: _____ COGNOME: _____

DOCUMENTO: _____ n. _____

rilasciata da _____ il _____

(firmato digitalmente)

PER L'AMMINISTRAZIONE

Responsabile del procedimento

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'appaltatore dichiara, espressamente, di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento alle clausole contenute negli artt. 12, 23, 24 e 26, mediante l'apposizione della firma autografa, digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 07.03.2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).